Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — **ROMA — Sabato, 10 febbraio** — **Numero 34.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 646 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo dall'art. 30 della legge 4 giugno 1896, n. 183, di pubblicare per Nostro decreto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti il Credito fondiario;

Veduta la legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª) e le leggi 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª); 6 maggio 1891, n. 215; 8 agosto 1895, n. 519 e 4 giugno 1896, n. 183;

Veduta la legge (testo unico) 9 ottobre 1900, n. 373, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca;

Sentita la Commissione consultiva per il Credito agrario convocata eccezionalmente per dare parere sul testo unico delle leggi sul Credito fondiario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sul Credito fondiario, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Rava.
Carcano.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

TESTO unico delle leggi sul credito fondiario.

TITOLO I.

Istituti di credito fondiario.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 22 febbraio 1885 — Art. 1 della legge 17 luglio 1890).

Il credito fondiario del Regno è esercitato dal Monte de' Paschi di Siena, dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino e dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e dall'Istituto italiano di credito fondiario, Società anonima col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7 febbraio 1891, secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio.

Il Governo del Re può concedere, mediante decreto Reale, l'esercizio del credito fondiario a Società od Istituti i quali abbiano un capitale versato di 10 milioni. Dette Società od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale già in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.

Analogamente all'art. 32 di questa legge, tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 22 febbraio 1885).

Il Governo del Re può anche concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito fondiario ad Associazioni mutue di proprietari, purchè gl'immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a 5 milioni.

Lo statuto, da approvarsi con lo stesso decreto, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di garanzia e di esercizio a sicurezza delle cartelle fondiarie. Queste ultime non dovranno eccedere la metà del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca.

Le Associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni di questa legge, relative alla stipulazione ed alla restituzione dei prestiti, alla emissione ed al rimborso delle cartelle fondiarie.

Art. 3.

(Art. 20, parte 1ª, della legge 17 luglio 1890 — Art. 2 della legge 6 maggio 1891).

Gl'Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario nel Regno sono autorizzati a partecipare all'Istituto italiano di credito fondiario, anche dopo l'avvenuta costituzione di esso.

Art. 4.

(Art. 20, parte 2ª, 3ª e 4ª della legge 17 luglio 1890).

Tale partecipazione, quando sia accettata dall'Istituto italiano, sarà stipulata per regolare Convenzione. L'Istituto partecipante dovrà concorrere alla sottoscrizione del capitale della nuova Società in una misura corrispondente almeno al decimo della somma dei mutui da esso fatti e ancora in vigore al momento della partecipazione.

L'Istituto partecipante, nella sua quota di concorso alla sottoscrizione del capitale sociale, potrà comprendere la riserva e il fondo di garanzia delle proprie operazioni di mutuo fondiario.

In ogni caso il conferimento delle quote di capitale sociale per parte degli Istituti partecipanti non potrà mai ammontare ad una somma superiore alla metà del capitale versato dall'Istituto italiano; in guisa che l'altra metà di questo capitale sociale sia libera ed applicabile a nuovi mutui all'infuori di quelli apportati dagli Istituti partecipanti.

Art. 5.

(Art. 21 della legge 17 luglio 1890).

Ognuno degli Istituti predetti che parteciperà all'Istituto italiano cesserà di funzionare come Istituto autonomo di credito fondiario.

L'Istituto italiano assumerà la massa di tutti i mutui fatti dall'Istituto partecipante e li considererà come mutui fatti direttamente, per modo che nella facoltà concessale e nei limiti prefissi dalla legge di creare ed emettere proprie cartelle fondiarie, la nuova Società dovrà computare le cartelle dell'Istituto partecipante come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione.

Nei rapporti dei portatori delle attuali cartelle fondiarie, la riserva e il fondo di garanzia già esistenti presso l'Istituto che le ha emesse, saranno rappresentati dalla corrispondente parte di capitale sociale; e, quanto al resto, nulla viene immutato nello stato presente di diritto e di fatto.

Sulla domanda dei possessori delle cartelle dell'Istituto partecipante, l'Istituto italiano potrà sostituire le cartelle in circolazione dell'Istituto cessante con proprie cartelle.

Le cartelle dell'Istituto cessante sostituite verranno annullate.

Tale sostituzione sarà gratuita.

Art. 6.

(Art. 22 della legge 17 luglio 1890).

Per le fusioni che avvenissero di Istituti di credito fondiario preesistenti con l'Istituto italiano, non saranno immutati nè i diritti nè i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso e annotazioni ipotecarie che si rendessero necessarie per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di L. 1.20 che resterà a carico degli Istituti cessanti e italiano.

Art. 7.

(Art. 26 della legge 17 luglio 1890 — Art. 1 della legge 8 agosto 1895).

Il Governo del Re può concedere, mediante decreto Reale, l'esercizio del credito fondiario a Società o Istituti che abbiano un capitale versato anche inferiore a 10 milioni di lire, ma non minore di 2 milioni di lire, nelle regioni nelle quali manchi l'Istituto locale di credito fondiario o venisse a mancare in avvenire per qualsiasi motivo.

L'ammontare del capitale versato è determinato nel decreto Reale di concessione e la Società o l'Istituto non potrà ottenere la facoltà di emettere cartelle fondiarie nella misura del decuplo del capitale stesso, se non avrà dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato.

L'altra metà può essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti o Società, o anche, e per non oltre il decimo del capitale versato, in cartelle proprie.

I crediti ipotecari nei quali è impiegata in modo permanente una metà del capitale versato, provenienti da mutui in contanti fatti sopra prima ipoteca, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti ipotecari della stessa natura.

Il Governo del Re ha facoltà di concedere, mediante decreto Reale, aumenti nel capitale versato.

Per le nuove Società od Istituti che intendono operare in tutto il Regno, rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1° della presente legge.

Art. 8.

(Art. 3 della legge 8 agosto 1895).

Per la costituzione delle Società od Istituti di credito fondiario indicati nell'articolo precedente, si seguiranno le norme delle leggi che regolano, secondo la natura degli enti, la forma costitutiva e il riconoscimento giuridico di essi.

Art. 9.

(Art. 3, ultima parte, della legge 17 luglio 1890).

Il Governo del Re potrà concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno ad altri Istituti.

TITOLO II.

Esercizio ed agenzie.

Art. 10.

(Art. 1 della legge 22 febbraio 1885).

Gli Istituti indicati nell'art. 1 della presente legge possono fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.

Art. 11.

(Art. 3 della legge 22 febbraio 1885).

Ogni Istituto dovrà stabilire nelle città designate con decreto Reale agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario.

Potranno adempiere l'ufficio di agenzia i Corpi morali (Casse di risparmio, Monti di Pietà ed altri Istituti), riportando l'autorizzazione del Governo.

TITOLO III.

Operazioni di credito fondiario.

Art. 12.

(Art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e due ultimi capoversi della legge 22 febbraio 1885).

Il credito fondiario ha per oggetto:

a) di prestare per prima ipoteca sopra immobili e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

b) di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privelegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

c) di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle, il cui valore nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari;

d) di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente; garentito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) di incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del tesoro, di vaglia sopra la Banca, di assegni sulle casse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, di interessi e dividendi di Società, aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità, di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

Quando il mutuo richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la proprietà rustica dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'Istituto potrà prestare fino a tre quinti di valore.

Non sarà di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie eventuali, quando il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da anticipare in conto corrente, non ecceda la metà o i tre quinti del valore degli immobili a seconda dei casi contemplati dalla presente legge.

Art. 13.

(Art. 5 della legge 22 febbraio 1885).

Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima.

L'Istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del credito rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

Art. 14.

(Art. 6 della legge 22 febbraio 1885).

Ai termini dell'art. 12 i mutui possono essere di due sorta:

a) prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità, che comprendono l'interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese di amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota d'ammortizzazione: quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di 10 anni, nè maggiore di 50;

b) anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere la metà del valore del fondo dato in ipoteca.

I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in denaro da ciascuno degli Istituti.

L'interesse sui prestiti è uguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto.

Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, nonchè gli interessi e le somme di estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.

Art. 15.

(Art. 4 della legge 8 agosto 1895).

Gli Istituti o le Società esercenti il credito fondiario con capitale minore di 10 milioni di lire, non potranno alla stessa persona o ditta concedere mutui in misura maggiore del ventesimo del capitale versato.

TITOLO IV.

Stipulazione dei mutui ed iscrizione delle ipoteche.

Art. 16.

(Art. 13 della legge 22 febbraio 1885).

Se l'Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, formerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto, dopo che, presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l'Istituto farà procedere alla stipulazione del contratto definitivo, e consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito, previa quietanza.

Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il conservatore delle ipoteche, in margine delle iscrizioni già prese, annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver fatto la predetta iscrizione marginale.

Riguardo alle tasse pubbliche ad agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato.

Art. 17.

(Art. 12 della legge 22 febbraio 1885).

Allo scopo che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza.

Potrà domandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori inscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano dritto ad opporsi al rimborso anticipato.

Il pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego, a norma del diritto comune nei casi nei quali, per qualunque siasi motivo, non si potesse fare liberamente.

Art. 18.

(Art. 14 della legge 22 febbraio 1885).

Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

Art. 19.

(Art. 15 della legge 22 febbraio 1885 e art. 5 della legge 4 giugno 1896).

Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto, e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Senza pregiudizio dell'obbligo della responsabilità dei conservatori delle ipoteche per la rinnovazione d'ufficio, gl' Istituti hanno diritto di eseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Art. 20.

(Art. 6 della legge 4 giugno 1896).

I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all' Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo già ipotecato all'Istituto.

Per la prova del trasferimento basterà la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l'Istituto prenderà nota.

In virtù di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l' Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche, di interruzione della prescrizione di esse, di sequestro, d'ingiunzione del pagamento, d'immissione dell'Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono essere diretti contro il debitore inscritto, quando anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi, con o senza divisione.

In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell'Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio.

Art. 21.

(Art. 7 della legge 4 giugno 1896).

Per gli effetti dell' art. 1987, n. 2, Codice civile l' Istituto del credito fondiario eleggerà il domicilio nel luogo della sua sede, e tale elezione avrà efficacia anche pei contratti vigenti quando sia annotata in margine alla elezione di domicilio fatta ai sensi del citato articolo.

Art. 22.

(Art. 28 della legge 17 luglio 1890).

Gli Istituti di credito fondiario, allorquando in esercizio della facoltà dichiarata alla lettera *b*, art. 12 della presente legge, acquistino per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile ipotecato che non seguì e non fu loro notificata, nè da essi accettata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito ipotecario in questione.

Ogni falsa attestazione al riguardo è punita ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale.

Inoltre la cessione o la surrogazione a favore di un Istituto di credito fondiario risultante dal contratto condizionato dovrà, dopo eseguita la relativa annotazione, essere a cura del mutuatario notificata per atto di usciere al domicilio eletto o al domicilio o residenza dichiarati nelle iscrizioni od annotazioni rispettive a tutti i creditori o posteriormente inscritti, o che avessero fatto seguire annotazioni in margine od in calce delle dette posteriori iscrizioni.

Un estratto della notificazione verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e nei periodici locali per gli annunzi giudiziari, qualora la notificazione non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore.

Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore, dovrà essere rinnovata dopo quindici giorni.

Dieci giorni dopo la notificazione della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del tribunale civile competente, per ragione dei beni ipotecati, gli atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere.

Art. 23.

(Art. 29 della legge 17 luglio 1890).

Qualora siano intervenute le dichiarazioni di cui nella prima parte dell'art. 22, i creditori cessionari pignoratizi o surrogati, i pignoranti e i sequestranti che non avessero fatto annotare in margine o in calce la cessione, la surroga, il pegno, il pignoramento od il sequestro, non avranno diritti di preferenza nè di parità sul credito annotato per cessione o per surroga a favore dell'Istituto di Credito fondiario, anche se la data del loro titolo fosse anteriore alla iscrizione od annotazione a vantaggio dell'Istituto.

Art. 24.

(Art. 30 della legge 17 luglio 1890).

Se entro quaranta giorni dalla notificazione e pubblicazione di cui nei capoversi terzo, quarto e quinto dell'art. 22, e nelle quali dovrà essere esplicitamente indicato che sono fatte agli effetti del presente articolo, non viene intimata all'Istituto mutuante alcuna opposizione da parte dei notificati, l'Istituto stipulerà il contratto definitivo e non saranno più ammesse eccezioni di sorta alcuna contro la validità della ipoteca ceduta o surrogata a favore dell'Istituto di credito fondiario; e l'annotazione di cessione o surrogazione a suo favore sortirà gli stessi effetti di una ipoteca concessa direttamente dal proprietario dell'immobile ed iscritta inizialmente a favore dell'Istituto per garanzia di mutuo fondiario.

Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto, come è già stabilito dall'art. 18 della presente legge, e quelle nelle quali subentrasse per via di cessione o surrogazione, saranno valide non ostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

Art. 25.

(Art. 31 della legge 17 luglio 1890).

Chi inscrivesse od annotasse ipoteca posteriormente ad una annotazione dipendente da contratto condizionato, di cessione o surroga a favore di un Istituto di credito fondiario non potrà opporre all'Istituto alcuna delle eccezioni che si sarebbero eventualmente potute opporre contro l'iscrizione ed il credito ceduti o surrogati.

Art. 26.

(Art. 32 della legge 17 luglio 1890).

Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessione o surrogazione, se l'ipoteca susseguente di un altro creditore è d'impedimento all'assicurazione ipotecaria dei diritti di commissione od erariali, il mutuatario potrà sottrarsi all'obbligo di fornire tale maggiore garanzia ipotecaria depositando presso l'Istituto mutuante in contanti od in cartelle fondiarie un valore corrispondente all'ammontare della somma per la quale non si può iscrivere ipoteca.

Gl'interessi del danaro o dei titoli frutteranno a beneficio del mutuatario ed il loro ammontare sarà imputato nel pagamento delle semestralità.

TITOLO V.

Compensi dovuti agli Istituti di credito fondiario e diritti erariali. Restituzioni anticipate dei mutui.

Art. 27.

(Art. 1 della legge 4 giugno 1896).

I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritti di commissione e spese di amministrazione, unitamente agli interessi

ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione e cancellazione d'ipoteca.

Inoltre pagano all'Istituto, affinchè questo ne soddisfi il pubblico erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggior somma quindici centesimi, che potranno per decreto Reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano a lui competere per il contratto e la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche:

1° le accettazioni di delegazioni di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione di ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2;

4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive;

6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo;

e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

Quando il mutuo, per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il compenso sarà ridotto a dieci centesimi annui per ogni cento lire della residuale.

Se al mutuatario originario subentrano più mutuatari, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, ed il beneficio della riduzione, di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario.

I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.

Art. 28.

(Art. 8 della legge 22 febbraio 1885, 5° e 6° capoverso — Art. 3 della legge 4 giugno 1896).

Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo però all'Istituto e all'erario i compensi di cui all'articolo precedente e nella misura come appresso:

Per conto dell'Istituto in una somma corrispondente al diritto di Commissione per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per conto dell'erario, nel caso della anticipata restituzione parziale o totale del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento di un quarto delle restanti quote di abbonamento sul capitale anticipatamente restituito, fatto in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

Quando si tratti di espropriazioni per mutui non superiore a L. 10,000, i diritti erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualità, qualunque sia la durata del mutuo.

Nel caso di restituzione anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il debitore, oltre ai diritti di Commissione ed erariali, deve versare gli interessi relativi da calcolarsi fino al tempo in cui per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma che sopra proposta del debitore l'Istituto possa ammettere.

Il compenso di cui nel presente articolo è anche dovuto in tutti i casi in cui, per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'Istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito.

Nessun compenso è dovuto per quella parte del capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.

Parimente nessun diritto sarà dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con lo stesso o con altro Istituto, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Art. 29.

(Art. 8 della legge 22 febbraio 1885, 7°, 8° e 9° capoverso).

È in facoltà dell'Istituto di rifiutare pagamenti di acconti o di debito che non raggiungano l'ammontare dell'annualità dovuta dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità, sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori.

Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione possono farsi in cartelle fondiarie, al loro valore nominale, di un saggio di interessi uguale a quello del mutuo che si rimborsa.

Il mutuatario, ogni volta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, quando questo non ecceda 500,000 lire, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente inscritta. Nel caso che il debito ecceda le lire 500,000 si potrà ottenere la parziale riduzione di cui sopra con la estinzione di un quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente. Queste riduzioni parziali si opereranno con la esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione dell'Istituto, vidimata da notaio.

Art. 30.

(Art. 40 della legge 17 luglio 1890).

Fermo il diritto concesso al mutuatario con l'ultimo alinea dell'articolo precedente, il mutuatario avrà diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più stabili colpiti dall'ipoteca dell'Istituto di credito fondiario a misura dei fatti pagamenti.

La liberazione sarà accordata quando o dai documenti dimessi dal richiedente o da perizia risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia cui ha diritto l'Istituto per le rimanenti somme dovute e loro accessori a norma di legge.

Ogni spesa di perizia e degli atti da compiersi a tal uopo dovrà essere pagata dal richiedente la liberazione.

TITOLO VI.

Emissione, circolazione e sorteggio delle cartelle fondiarie.

Art 31.

(Art. 4 della legge 27 febbraio 1885, terz'ultimo capoverso — Art. 37 della legge 17 luglio 1890).

Le cartelle fondiarie potranno essere emesse con l'interesse del 5 per cento, del 4 1\|2 per cento e del 4 per cento.

Oltre le cartelle con gl'interessi accennati, gl'Istituti potranno emettere cartelle con l'interesse del 3 1\|2 per cento.

Ogni Istituto di credito fondiario mutuante può stipulare con il mutuatario che resti a carico di lui la tassa di ricchezza mobile che colpisce l'interesse delle cartelle corrispondenti al suo mutuo. Ma tale aggiunta di onere non potrà colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al 3 1\|2, al 4 o al 4 1\|2 per cento.

Art. 32.

(Art. 9 della legge 22 febbraio 1885).

La massa delle cartelle fondiarie emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'Istituto.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano la indicazione del rogito, in ordine al quale furono emesse,

Possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore.

Le cartelle nominative sono trasmissibili per semplice girata senza altra garanzia che quella della esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

Nel caso di smarrimento o distruzione di cedole nominative di cartelle intestate, l'istituto emittente le pagherà al titiolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il quinquennio della loro scadenza prescrizionale senza essere state presentate per la esazione.

Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente, nonchè all'importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Se la Società o l'Istituto ha in circolazione cartelle fondiarie di più saggi di interesse, per ogni saggio si estrarranno tante cartelle quante rappresentano una somma uguale a quella di cui sono diminuiti i crediti ipotecari fruttanti interessi nella stessa misura.

Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato.

L'estrazione si fa pubblicamente. Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate, giusta le modalità del regolamento.

Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

Di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 33.

(Art. 10 della legge 22 febbraio 1885).

Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli Istituti di credito fondiario, fino a concorrenza del fondo a tale uso destinato.

La Banca d'Italia, per i diritti ad essi concessi dalle leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario.

Art. 34.

(Art. 33 della legge 17 luglio 1890).

Gl'Istituti di credito fondiario sono sempre in diritto di ritirare dalla circolazione, mediante rimborso, le loro cartelle anche se non comprese nelle estinzioni per ammortamento, ed emettere, in luogo di quelle che ritirano, altre cartelle a saggio di interesse inferiore.

Il rimborso delle cartelle, che si ritirassero per operare la conversione, deve essere alla pari. Se la conversione comprende tutte le cartelle di un determinato taglio, entro un termine non maggiore di due anni, si ridurrà di altrettanto l'interesse di tutti i mutui corrispondenti.

Se la conversione si fa soltanto per una parte delle cartelle di un determinato taglio, il benefizio della corrispondente riduzione degli interessi entro i due anni si ripartirà in proporzione fra tutti i mutui corrispondenti a tutte le cartelle dello stesso taglio.

L'avviso del deliberato ritiro delle cartelle dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed in tutti i periodici per gli annunzi legali e ripetuto due volte alla distanza di 15 giorni.

L'Istituto italiano di credito fondiario dovrà inoltre farlo pubblicare tre volte nelle Borse delle piazze estere che saranno designate nel R. decreto di cui nell'art. 85.

Trascorsi tre mesi dall'ultima pubblicazione, tutte le cartelle non presentate perdono il diritto a conseguire ulteriori interessi.

Art. 35.

(Art. 17 della legge 22 febbraio 1885).

I capitali degl'interdetti, dei minori, delle donne maritate ed in generale di tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria, devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili od altrimenti, possono essere investiti o convertiti in cartelle fondiarie.

Art. 36.

(Art. 18 della legge 22 febbraio 1885)

Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito pubblico italiano sono estese anche alle cartelle fondiarie.

Art. 37.

(Art. 19 della legge 22 febbraio 1885).

Le cartelle fondiarie, gl'interessi, come pure i crediti a conto corrente, non sono sequestrabili.

TITOLO VII.

Procedimento esecutivo contro i mutuatari morosi.

Art. 38.

(Art. 8, 1° e 2° alinea, della legge 22 febbraio 1885).

Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all'Istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza.

Art. 39.

(Art. 2 della legge 4 giugno 1896).

Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'Istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

Art. 40.

(Art. 21 della legge 22 febbraio 1885).

Per riscuotere le annualità l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

Art. 41.

(Art. 34 della legge 17 luglio 1890).

In caso di mora del debitore al pagamento delle semestralità, l'Istituto, prima di ogni atto di esecuzione, potrà, citato il debitore e, ove del caso, il terzo possessore avanti il presidente del tribunale, domandare di essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato.

Il presidente provvederà sulla domanda con ordinanza inappellabile e potrà abbreviare della metà il termine per la citazione.

Durante tale immissione in possesso, l'Istituto, non ostante sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri creditori del mutuatario, percepirà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, applicherà in estinzione delle semestralità maturate o che venissero a maturarsi e delle spese.

Il conto sarà reso di anno in anno e, trattandosi di beni rustici, al fine dell'annata agraria.

La immissione in possesso cesserà e sarà reso il conto, sia quando ad istanza dell'Istituto o di altro creditore venga iniziata la esecuzione sugli stessi immobili e venga nominato un sequestratario giudiziale, sia quando vengano estinti i debiti per semestralità arretrate e il debitore, citato l'Istituto davanti al tribunale, ottenga la revoca dell'ordinanza emessa dal presidente.

Art. 42.

(Art. 33 della legge 17 luglio 1890 e art. 25 della legge 4 giugno 1896).

In caso di dichiarazione di fallimento di mutuatari del Credito fondiario, il curatore è tenuto a versare all'Istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, dedotte le spese

di amministrazione ed i tributi pubblici, salvo l'obbligo all'Istituto stesso della restituzione a chi di ragione in conformità del disposto dall'art. 55.

Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli Istituti di credito fondiario.

Art. 43.

(Art. 10 della legge 4 giugno 1896).

Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

Il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto nello istrumento di mutuo, e, nel caso preveduto dal secondo capoverso dell'art. 20, al domicilio eletto dai successori o aventi causa del debitore. La medesima regola sarà seguita qualora non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza quand'anche contumaciale, e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.

Art. 44.

(Art. 22 della legge 22 febbraio 1885).

La richiesta che venisse fatta dall'Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'art. 557 del Codice di procedura civile, non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice domanda dell'Istituto medesimo.

Art. 45.

(Art. 11 della legge 4 giugno 1896).

Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede sulla istanza dell'Istituto e mediante ordinanza alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'Istituto, purchè la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa citazione dell'Istituto, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per semestralità arretrate, secondo l'ultimo alinea dell'art. 41.

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si eseguo con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciere si recherà sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al mutuatario vale citazione affinchè esso possa trovarsi presente.

Art. 46.

(Art. 9 della legge 4 giugno 1896).

Il privilegio stabilito nell'art 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'Istituto, in seguito ad autorizzazione del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gl'immobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

In tal caso l'Istituto potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale dalla legge stabilita in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette quanto alla esecuzione mobiliare.

Art. 47.

(Art. 8 della legge 4 giugno 1896).

Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'Istituto avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Art. 48.

(Art. 12 della legge 4 giugno 1896).

Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'Istituto. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Art. 49.

(Art. 13 della legge 4 giugno 1896).

Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L'Istituto può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa di regola la perizia.

Qualunque sia il metodo di valutazione prescelto, l'Istituto non ha l'obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo.

Art. 50.

(Art. 14 della legge 4 giugno 1896).

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito dell'Istituto e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'art. 2045 del detto Codice, l'Istituto medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Art. 51.

(Art. 15 della legge 4 giugno 1896).

Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'Istituto ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni da essi ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'Istituto ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali, delle quali è parola nell'ultimo capoverso dell'art. 12.

Quando l'Istituto che sostiene la procedura per l'esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.

Art. 52.

(Art. 16 della legge 4 giugno 1906).

Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

Art. 53.

(Art. 17 della legge 4 giugno 1906).

La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile non ostante qualsiasi gravame.

Art. 54.

(Art. 18 della legge 4 giugno 1896).

Le domande di separazione, le eccezioni di nullità o tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Art. 55.

(Art. 23, lettera *f*, della legge 22 febbraio 1885).

Il compratore degli immobili, nei 20 giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'Istituto, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessorî e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatagli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovrà eseguirsi parimenti dall'aggiudicatario nei 20 giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Art. 56.

(Art. 19 della legge 4 giugno 1896).

Le disposizioni degli articoli 43, 45, 46, 48, 49, 50 e 51, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli Istituti di credito fondiario nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.

Art. 57.

(Art. 24 della legge 22 febbraio 1885).

La procedura speciale stabilita con gli articoli precedenti è applicabile anche contro i deliberatari dei beni già ipotecati al Credito fondiario.

L'acquirente di un immobile ipotecario al Credito fondiario, che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare, nei 20 giorni dall'acquisto definitivo, la parte del prezzo che corrisponda al credito dell'Istituto.

Art. 58.

(Art. 25 della legge 22 febbraio 1885).

I privilegi processuali e di altra specie concessi dalla presente legge per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto, anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a Provincie, a Comuni o ad altri corpi morali.

Art. 59.

(Art. 21 della legge 4 giugno 1896).

Tutti gli atti per il procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, sono scritti su carta da bollo da centesimi 50.

TITOLO VIII.

Aggiudicazione degli immobili ipotecati al Credito fondiario.

Art. 60.

(Art. 20 della legge 4 giugno 1896).

Dopo il terzo esperimento d'asta gl'Istituti possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti a espropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non può essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospende la vendita.

Il prezzo ricavato dalla vendita è versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'art. 55, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Anche alla vendita a trattative private è applicabile l'art. 64.

Gli aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante all'Istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'Istituto mutuante al valore nominale, eccetto i casi nei quali il prestito sia stato eseguito in contanti.

Art. 61.

(Art. 36 della legge 17 luglio 1890).

Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia di un mutuo fondiario, il deliberatario potrà profittare del mutuo concesso al debitore espropriato, purchè nei 15 giorni da quello in cui sarà definitiva la aggiudicazione, paghi le semestralità scadute, gli accessorî e le spese, e purchè il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'Istituto mutuante o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo.

Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

Ove l'acquisitore non eserciti questa facoltà dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 55, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo.

Art. 62.

(Art. 26 della legge 4 giugno 1896).

Nel caso di più lotti o più aggiudicatari, se alcuno di questi intende approfittare del mutuo, l'Istituto ha facoltà di consentirlo alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, purchè l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralità scadute, gli accessorî e le spese in proporzione con la parte del mutuo che continua.

I diritti erariali saranno ripartiti in proporzione fra la parte del mutuo che viene estinta e quella che continua. Per la parte che viene estinta sarà riscosso il quarto dei diritti erariali.

Art. 63.

(Art. 4 della legge 4 giugno 1896).

Gl'Istituti hanno facoltà di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale, l'ammontare delle somme ricuperate in conto capitale nei procedimenti di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi aggiudicati.

In tal caso gl'Istituti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale del mutuo.

Art. 64.

(Art. 27 della legge 4 giugno 1896).

Quando l'Istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso della totalità del mutuo relativo, alla condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle quante corrispondono alla differenza fra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale del mutuo originario.

Nel caso di rivendita, il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

La facoltà attribuita al deliberatario dall'art. 61 potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato all'Istituto.

TITOLO IX.

Formazione ed impiego del fondo di riserva e del fondo di previdenza degli Istituti di credito fondiario.

Art. 65.

(Art. 28 della legge 4 giugno 1896).

Gl'Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie deb-

bono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.

Il fondo di riserva ed il fondo speciale di providenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto, ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

Art. 66.

(Art. 12 della legge 17 luglio 1890).

Sugli utili annuali dell'Istituto italiano di credito fondiario sarà prelevata una somma del 5 per cento, per destinarla al fondo di riserva sino a quando questo non raggiunga un quinto almeno del capitale versato; quindi sarà corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo di interesse, non superiore al 6 per cento sul capitale versato.

Sul residuo degli utili netti un 25 per cento sarà devoluto allo Stato; un altro 25 per cento andrà in aumento del fondo di riserva, finchè questo non abbia raggiunto il quinto del capitale versato, e il restante 50 per cento sarà a disposizione dell'assemblea degli azionisti.

Art. 67.

(Art. 2 della legge 8 agosto 1895).

Quando il capitale versato dagli Istituti di cui all'art. 7 della presente legge, sia raccolto per azioni, il 10 per cento degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva, sino a quando questo non raggiunga l'ammontare della metà del capitale versato. Sarà inoltre corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo di interesse, non superiore al 5 per cento sul capitale versato.

La parte residuale degli utili netti andrà in aumento al fondo di riserva.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale versato, gli utili netti saranno erogati per una metà nella costituzione di un fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio. L'altra metà rimane a disposizione dell'assemblea degli azionisti.

Il fondo speciale di previdenza dovrà essere eguale almeno all'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in cartelle e in contanti alla chiusura dell'esercizio.

Le medesime regole hanno vigore quando l'esercizio del credito fondiario, in dipendenza della presente legge, sia affidato ad un ente morale, con la eccezione che la parte degli utili destinata per la Società agli azionisti va a beneficio dell'ente fondatore.

Il fondo di riserva ed il fondo di previdenza devono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto o Società, e il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

TITOLO X.

Vigilanza governativa.

Art. 68.

(Art. 26 della legge 22 febbraio 1885).

Gli stati delle operazioni del Credito fondiario, e quanto altro concerne l'andamento dell'Istituto, vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento.

Art. 69.

(Art. 27 della legge 22 febbraio 1885).

Gl'Istituti esercenti il Credito fondiario sono sotto la sorveglianza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà nei modi che saranno fissati dal regolamento.

TITOLO XI.

Disposizioni diverse.

Art. 70.

(Art. 35 della legge 17 luglio 1890).

Le somme dovute agli assicuratori per indennità di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute per causa di espropriazione forzata per utilità pubblica o di servitù imposta dalla legge saranno versate all'Istituto di credito fondiario creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.

Art. 71.

(Art. 20 della legge 22 febbraio 1885).

I libri ed i registri degli Istituti, tenuti secondo i loro regolamenti, come pure i loro estratti, fanno piena fede in giudizio tanto contro i creditori che contro i terzi.

Art. 72.

(Art. 22 della legge 4 giugno 1896).

L'imposta di ricchezza mobile sarà versata dagli Istituti direttamente nella tesoreria dello Stato senza obbligo di iscrizione nei ruoli.

Art. 73.

(Art. 23 della legge 4 giugno 1896).

Gli Istituti hanno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di credito o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il relativo credito nei modi di legge.

Art. 74.

(Art. 24 della legge 4 giugno 1896).

Gli Istituti non possono acquistare immobili tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici o per assicurare un credito preesistente.

Gli immobili dei quali gli Istituti fossero divenuti o divenissero cessionari o aggiudicatari, per tutela dei loro diritti di credito, debbono essere venduti nel termine di dieci anni dalla cessione od aggiudicazione.

TITOLO XII.

Disposizioni speciali all'Istituto italiano di Credito fondiario.

Art. 75.

(art. 2, 2° alinea, della legge 17 luglio 1890 e art. 1, 2° alinea, della legge 6 maggio 1891).

L'Istituto italiano di credito fondiario dovrà uniformarsi alle disposizioni della presente legge, salvo le modificazioni ed eccezioni degli articoli seguenti.

Le operazioni di credito fondiario saranno fatte in conformità delle disposizioni della presente legge, esclusi i mutui autorizzati dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); dalla legge 26 luglio 1888, n. 5589 (serie 3ª) e dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª).

Art. 76.

(Art. 3 della legge 17 luglio 1890).

Il capitale sociale dell'istituto italiano dovrà essere di cento milioni di lire da procurarsi con la emissione graduale di azioni ciascuna del valore nominale di cinquecento lire.

La sottoscrizione e il versamento dell'ulteriore capitale, dopo i primi quaranta milioni già versati, dovrà farsi per serie di ventimila azioni, ossia di dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato, sino alla concorrente di cinquanta milioni.

Raggiunto con successive sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni, ossia dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato.

Art. 77.

(Art. 4 della legge 17 luglio 1890).

La Società avrà la durata di 50 anni, alla scadenza dei quali essa non potrà, senza una nuova concessione, fare nuove operazioni di mutui nè quindi emettere nuove cartelle, ma continuerà ad esistere per liquidare le operazioni già fatte.

Quando la Società avrà stipulato mutui per un miliardo di lire, il Governo potrà concedere anche ad altre Società l'esercizio del Credito fondiario in tutto il Regno.

Il cinquantennio di cui sopra incomincierà a decorrere dalla data del decreto di concessione.

Art. 78.

(Art. 5 della legge 17 luglio 1890).

La Società dovrà avere amministrazione autonoma ed indipendente da qualsiasi altro Istituto, dovrà esclusivamente occuparsi di operazioni di credito fondiario e non potrà emettere obbligazioni, ma unicamente cartelle fondiarie.

Due terzi almeno dei componenti il Consiglio di amministrazione, un terzo almeno del Collegio sindacale e il direttore della Società dovranno avere la nazionalità italiana.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dovrà essere scelto fra i consiglieri di nazionalità italiana.

La Società dovrà avere la sua sede nella capitale del Regno.

Dovranno essere approvati per decreto Reale lo statuto sociale, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che vengono imposti ai mutuatari.

La Società non potrà modificare i propri statuti che in seguito a l autorizzazione per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 79.

(Art. 4 della legge 6 maggio 1891).

È incompatibile la qualità di amministratore, direttore, sindaco od impiegato dell'Istituto italiano di credito fondiario con la qualità di direttore, di amministratore, sindaco od impiegato di Istituti o Società che facciano operazioni di mutui fondiari coll'Istituto italiano.

Art. 80.

(Art. 6 della legge 17 luglio 1890).

Il capitale sociale dell'Istituto deve essere impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contanti da eseguirsi con le norme e sotto le garanzie stabilite dalla presente legge.

Art. 81.

(Art. 7 della legge 17 luglio 1890).

L'Istituto, a misura che avrà impiegato in mutui fondiari il capitale versato, potrà creare ed emettere somme corrispondenti ai mutui fatti, cartelle fondiarie del taglio ed alle condizioni di cui nella presente legge.

A misura poi che avrà concesso altri mutui, potrà creare ed emettere nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo del capitale versato e della riserva che si fosse formata.

Inoltre quando l'Istituto ritirerà dalla circolazione ed annullerà le proprie cartelle, avrà facoltà di acconsentire altri mutui che lo autorizzino a creare altre cartelle entro il limite come sopra fissato.

Art. 82.

(Art. 8 della legge 17 luglio 1890).

I capitali non ancora applicati a mutui non potranno essere investiti se non nei modi seguenti, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal Consiglio d'amministrazione:

a) in buoni del Tesoro;

b) in titoli del debito pubblico italiano ed altri titoli garantiti dallo Stato;

c) in cartelle fondiarie emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio e governati dalla presente legge;

d) in proprie cartelle fondiarie;

e) in cartelle di credito agrario.

Potranno anche essere in parte collocati a conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 83.

(Art. 9 della legge 17 luglio 1890).

Il capitale di garanzia o il fondo di riserva dovranno essere integralmente e costantemente rappresentati da mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione di cartelle, o da contanti in cassa, o dai valori indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, dell'articolo precedente.

Art 84.

(Art. 10 della legge 17 luglio 1890).

I mutui ipotecari sono fatti a scelta del mutuatario in cartelle esigibili in valuta legale, o in valuta legale, o in cartelle esigibili in oro, o in oro.

Art. 85.

(Art. 11 della legge 17 luglio 1890).

Se il mutuatario preferisce riscuotere l'importo del mutuo in cartelle esigibili in valuta legale, la provvigione annua dovuta all'Istituto non potrà essere maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire; se preferisce il pagamento in qualcuna delle altre forme, la provvigione sarà concordata fra l'Istituto e il mutuatario.

Nei mutui stipulati in cartelle l'Istituto avrà sempre diritto di sostituire il pagamento in valore legale, purchè lo dichiari all'atto del contratto condizionato, si limiti a riscuotere la stessa provvigione, non maggiore di 45 centesimi per ogni cento lire, fissata pel mutuo in cartelle, e purchè valuti le carte al prezzo medio della Borsa locale nel mese solare antecedente al contratto condizionato.

Se l'importare del mutuo verrà dato in oro o in cartelle esigibili in oro, il mutuatario dovrà obbligarsi a corrispondere sulle quote di interesse e di ammortamento, comprese nelle semestralità dovute all'Istituto, il cambio medio risultante dai vari cambi correnti sull'Italia nelle piazze estere che verranno designate per decreto Reale.

Art. 86.

(Art. 13 della legge 17 luglio 1890).

Il capitale sociale, il fondo di riserva, la massa delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto ed i crediti di ogni sorta derivanti dai mutui sono vincolati con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle emesse, ma il possessore di queste non ha azione se non contro l'Istituto emittente.

Art. 87.

(Art. 14 della legge 17 luglio 1890).

Nel decreto di concessione sono stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento dell'Istituto italiano di credito fondiario, a fine di assicurare l'esecuzione della presente legge e dello statuto sociale, ferme restando le norme di vigilanza portate dagli articoli 68 e 69.

Art. 88.

(Art. 15 della legge 17 luglio 1890).

Qualora il direttore dell'Istituto, nell'adempimento del suo ufficio, trasgredisse le leggi, i regolamenti o lo statuto sociale, il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà deferirne gli atti al giudizio inappellabile della quarta sezione del Consiglio di Stato. Se questa, udita la parte, riconoscerà esservi stata violazione di leggi, di regolamenti o statuto, il ministro avrà diritto di chiedere al Consiglio d'amministrazione la revoca del direttore.

Se il Consiglio d'amministrazione si rifiutasse di procedere a tale revoca, il direttore potrà essere revocato con decreto Reale.

In tal caso sarà nominato con altro contemporaneo decreto Reale un commissario regio, il quale resterà in carica fino alla nomina del nuovo direttore.

Art. 89.

(Art. 16 della legge 17 luglio 1890).

In seguito a giudizio, sempre udite le parti, della IV sezione del

Consiglio di Stato e a deliberazione del Consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà provocare il decreto Reale di revoca del direttore e scioglimento del Consiglio d'amministrazione, qualora anche questo avesse compiuto o partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti o statuto sociale, o ad altri atti che potessero compromettere l'Istituto.

Art. 90.

(Art. 17 della legge 17 luglio 1890).

Il commissario regio, nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ne terrà le veci col concorso del Collegio dei sindaci, che sempre funzionerà presso di lui, e convocherà tosto gli azionisti in assemblea generale straordinaria perchè si addivenga alla elezione di una nuova Amministrazione.

Tale elezione dovrà seguire entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio.

Del nuovo Consiglio non potranno far parte che un terzo dei consiglieri precedenti.

Le funzioni del commissario regio non cesseranno che dopo la nomina del nuovo direttore.

Art. 91.

(Art. 18 della legge 17 luglio 1890).

Se un numero di possessori di cartelle rappresentanti il 5 per cento della massa delle cartelle fondiarie in circolazione denunciasse al ministro di agricoltura, industria e commercio atti o fatti del direttore o del Consiglio d'amministrazione che potessero compromettere l'esistenza o l'avvenire dell'Istituto, il ministro dovrà provocare su tale reclamo il giudizio della IV sezione del Consiglio di Stato e a seconda del medesimo o procedere agli atti di revoca del direttore e di scioglimento del Consiglio, o respingere il ricorso.

Art. 92.

(Art. 19 della legge 17 luglio 1890).

I provvedimenti amministrativi, di cui nei precedenti articoli, non pregiudicheranno i diritti e le azioni giudiziarie che potessero spettare agli azionisti, ai portatori di cartelle ed ai terzi.

Art. 93.

(Art. 39 della legge 17 luglio 1890)

Nulla è innovato alle leggi sul Credito agrario.

TITOLO XIII.

Regolamento.

Art. 94.

(Art. 28 della legge 22 febbraio 1885).

Un regolamento da approvarsi con decreto Reale, provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge.

In ispecie poi determinerà:

la forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale;

le norme da seguirsi nella emissione delle cartelle, nella estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative;

la qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca, le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gl'incendi;

i modi e termini, nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'Istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà;

le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

le norme per l'investimento del fondo di riserva;

i limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa.

TITOLO XIV.

Istituto di Credito fondiario in liquidazione.

Art. 95.

(Art. 34 della legge 4 giugno 1896).

Le disposizioni della presente legge, in quella parte che non sia stata regolata dalle disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, sono applicabili agli Istituti di credito fondiario in liquidazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 96.

(Art. 31 della legge 4 giugno 1896).

Durante dieci anni decorrenti dal 29 giugno 1896, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, è ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari.

Art. 97.

(Art. 32 della legge 4 giugno 1896).

Gl'Istituti esercenti il Credito fondiario di cui all'art. 1 della presente legge, possono, in tutto o in parte, cedere i propri beni patrimoniali e concedere la liquidazione dei mutui che non sono in regolare corso di ammortizzazione a uno o più Istituti singoli o consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di cui assumono la liquidazione.

L'Istituto o gli Istituti liquidatori godranno di tutte le facoltà, facilitazioni ed esenzioni accordate agli Istituti di credito fondiario, e potranno emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garantite secondo un regolamento speciale, approvato con decreto reale, che disciplinerà la liquidazione.

Art. 38.

(Art. 33 della legge 4 giugno 1896).

Gl'Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali, alla data del 13 giugno 1896 siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dello intero mutuo di tanti nuovi semestri quanto sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati e le spese giudiziarie sostenute.

In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'erario e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

RAVA.

Il ministro del tesoro

CARCANO.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 5 febbraio corrente è stato attivato il servizio telegrafico per il pubblico nell'ufficio di Bassiano (provincia di Roma), con orario limitato di giorno.

Roma, il 9 febbraio 1906.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

3a PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	32136	Fabbriceria parrocchiale di Garda Sonico (Brescia) . . . . *Lire*	55 —	Firenze
»	1110084 Solo certificato di usufrutto	Acton Eduardo fu Riccardo, domiciliato in Napoli (Con annotazione d'usufrutto) . . . . »	750 —	Roma
»	1082031	Chiara Giovanni fu Giov. Battista, domiciliato in Alessandria (Con annotazione d'ipoteca) . . . . »	375 —	»
»	915949	Comune di Sirignano (Avellino) (Con avvertenza) . . . . »	80 —	»
»	1331925 Solo certificato di proprietà	Ospedale oftalmico di Torino (Con annotazione di usufrutto) »	35 —	»
»	1026535	Algostino Domenico fu Giovanni Battista (Con annotazione di vincolo dotale) . . . . »	75 —	»
»	937531	Argenti Elvira di Augusto, moglie di Luigi Rossi, domiciliata in Roma (Con annotazione di vincolo dotale) . »	100 —	»

Roma, 30 settembre 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Per il capo sezione
I. FRANCINI.

Il direttore capo della 1a divisione
PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè:

1° n. 1,035,828 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15 al nome di Vigo *Giovanni* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Marti Elena di Agostino, domiciliato in Locche Valais (Svizzera);

2° n. 1,035,827 d'inscrizione per L. 10 al nome di Vigo Vittorina e *Giovanni* fu Giuseppe, la prima nubile ed il secondo minore sotto la patria potestà della madre Marti Elena di Agostino, eredi indivisi, domiciliati in Locche Valais (Svizzera) col vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Marti Elena predetta, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Vigo *Gregorio-Giovanni-Augusto* fu Giuseppe, minore ecc. e a Vigo Vittorina e *Gregorio-Giovanni-Augusto* fu Giuseppe ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,262,465 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50 al nome di Varengo *Petronilla* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gallo Petronilla fu Giovanni Battista vedova di Varengo Giovanni, domiciliata in Caraglio (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Varengo *Caterina-Petronilla* fu Giovanni, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico

si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,262,464 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 50 al nome di Varengo *Virginia* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre, Gallo Petronilla fu Giovanni Battista vedova di Varengo Giovanni, domiciliata in Caraglio (Cuneo) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Varengo *Lidia-Virginia* fu Giovanni, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 febbraio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO.

Si notifica che le cedole delle obbligazioni della ferrovia *Lucca-Pistoia* (Emissioni 1856-1858-1860) pei semestri sottoindicati, sono soggette alle ritenute qui appresso indicate:

	Semestre al 1° marzo 1906	Semestre al 1° settembre 1906
Imposta di ricchezza mobile . L	1 26	1 26
Tassa di negoziazione . . . »	— 19	— 18
Totale delle ritenute . . L.	1 45	1 44
Somma netta pagabile . . . »	4 85	4 86
Importo lordo di ogni cedola. L.	6 30	6 30

Nulla è innovato quanto alle ritenute già stabilite per le cedole delle anteriori scadenze.

Roma, il 6 febbraio 1906.

Per il direttore generale ZULIANI. *Il direttore capo della ragioneria* MACCHI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 febbraio, in lire 100.03.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

9 febbraio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,30 43	103,30 43	104,86 23
4 % *netto*	105,02 50	103,02 50	104,58 30
3 ½ % *netto* .	103,56 87	101,81 87	103,18 23
3 % *lordo*	72,91 67	71,71 67	72,04 68

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del R. decreto 1° agosto 1889, n. 6344;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1905, n. 612, col quale furono indetti gli esami di concorso a 15 posti di segretario amministrativo di ultima classe nel Ministero del tesoro;

Visto il processo verbale 14-17 dicembre 1905, col quale la Commissione centrale per lo scrutinio delle prove scritte ed orali, istituita col decreto Ministeriale 29 ottobre 1905, n. 9354, ha riassunto il risultato definitivo degli esami stessi;

Vista la classificazione, per ordine di merito, dei candidati che hanno vinto il concorso e la lista di quelli che in applicazione del R. decreto 30 aprile 1899, n. 170, hanno riportata l'idoneità, classificazione risultante dal predetto processo verbale definitivo;

Vista la dichiarazione 11 gennaio 1906, con la quale Giuseppe Buonaccorsi, penultimo dei vincitori del concorso, intende di conseguire la nomina al grado superiore non al turno che gli viene stabilito dalla graduatoria, ma al suo turno di anzianità, per idoneità;

Ritenuto che in conseguenza di tale opzione viene a rimanere scoperto uno dei posti messi a concorso;

Ritenuto che dalla classificazione consacrata nel verbale 14-17 dicembre 1905, sopracitato, emerge che Sinibaldi Giuseppe, ultimo dei vincitori del concorso conseguì punti di merito 25.767 ed è immediatamente seguito in graduatoria da Nesi Adolfo, con punti 25.733 stato dichiarato idoneo, pur avendo riportato nelle prove scritte e nell'esame orale le votazioni non inferiori a quelle minime stabilite dall'art. 9 del R. decreto 1° agosto 1889, n. 6344, per essere annoverato fra i vincitori del concorso;

Visto il parere n. 5871-1285, emesso nell'adunanza 14 ottobre 1898, dalla sezione finanze del Consiglio di Stato;

Determina:

Nesi Adolfo, vice segretario amministrativo di 1ª classe nel Ministero del tesoro, è dichiarato vincitore del concorso al posto di segretario amministrativo, indetto col decreto Ministeriale 21 luglio 1905, n. 612, e graduato dopo Sinibaldi Giuseppe.

Roma, addì 31 gennaio 1906.

Per il ministro
FASCE.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra

di geometria proiettiva o descrittiva nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione, non più tardi del 10 giugno 1906.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti:

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 10 maggio 1906.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, addì 8 febbraio 1906.

Il ministro
DE MARINIS.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Sebbene la calma e l'ordine siano ritornate in gran parte della Russia, pure l'avvenire non lascia di essere oscuro per il grande Impero.

In proposito il *Times* riceve da Pietroburgo:

« Il principe Trubetzkoi, maresciallo della nobiltà di Mosca, dichiara che i suoi colleghi, i quali hanno assistito alla conferenza dei marescialli della nobiltà, sono d'accordo nel prevedere una terribile crisi agraria per la primavera. I contadini certamente si impadroniranno delle terre. Potrebbe scoppiare la guerra civile durante la ripartizione delle terre. La sola speranza di evitare il disastro, sta nella convocazione immediata della Duma. Il principe Trubetzkoi si è espresso in questo senso parlando con lo Czar.

« E' stata redatta una nuova legge con la quale tutte le persone incolpate di delitti che hanno carattere rivoluzionario, compariranno dinanzi al Consiglio di guerra. La lega del 30 ottobre annuncia che appoggerà il Governo soltanto se esso applicherà i principî di una monarchia costituzionale annunciati col manifesto del 30 ottobre. Finora questa lega era ritenuta completamente soggetta all'influenza della burocrazia, cui appartengono molti suoi membri. La dichiarazione è interessante perchè mette in rilievo il movimento irresistibile che si manifesta in tutti i partiti politici ».

* *
*

Nell'attesa dei provvedimenti che prenderà il Ministero Fejérváry, i giornali ungheresi continuano a commentare il rifiuto del Re. È importante rilevare come anche una parte del partito liberale cominci ad appoggiare i criterî della coalizione; sicchè si può dire che l'intero Parlamento, eccettuati i quaranta deputati croati e pochi altri, si schiererà nell'aperta opposizione contro Vienna. Se ne deduce che, qualora il Re sciogliesse il Parlamento, le nuove elezioni rinvigorirebbero il partito dell'indipendenza, al quale non mancano adesso che una diecina di voti per avere da solo la maggioranza parlamentare.

L'*Az Ujsag*, organo del partito liberale, scrive oggi: « Se la risposta della Corona non dà speranza che le trattative possano riprendersi, il paese intero deve schierarsi con la coalizione per difendere la libertà magiara e la costituzione avita ».

« Il dado è tratto. La commedia è finita - scrive il *Pesti Hirlap*. - Vienna non vuole la pace in Ungheria. Avremo ora un periodo di miseria, di sciagure, di forca e di fucile. E sia. La responsabilità non ricadrà sulla nazione ungherese: essa voleva la pace, ma non teme la guerra ».

* *
*

I giornali inglesi narrano d'un conflitto sorto fra l'Inghilterra ed il Belgio nella regione del Bahr-el-Ghazal. Eccone la causa: fin dal 1904 una missione comandata da un ufficiale dello Stato indipendente del Congo, Lemoine, ha, dicesi, stabilito un posto nell'insenatura di Lado, a Monalo, e un altro a Bor. Il Re Leopoldo avrebbe rifiutato all'amministrazione anglo-egiziana di ritirare questo posto e d'accettare un arbitraggio avente per oggetto una delimitazione di territorio. Da sua parte, l'ufficiale inglese comandante le truppe di questa regione, avrebbe ricevuto ordine di astenersi da qualunque atto aggressivo, ma di opporsi ad una nuova avanzata delle truppe congolesi; ed infine di opporsi anche al vettovagliamento della missione per la via dell'Alto Nilo.

Può essere che questo non sia che uno degli incidenti frequenti a verificarsi nelle regioni in cui le frontiere fra gli Stati civilizzati proprietari non esistono che sulla carta e non sono state riportate sul terreno, ma pare, d'altra parte, che l'insenatura di Lado, ceduta in affitto dall'Inghilterra allo Stato indipendente nel 1894, sia stato da qualche anno munito di forti, di cannoni perfezionati e dotata d'una guarnigione molto considerevole.

* *
*

Il dipartimento del Tesoro di Washington ha terminato la revisione dei regolamenti di dogana che provocarono le proteste da parte degli esportatori germanici.

Si dubita nondimeno che la Germania trovi questa concessione sufficiente per giustificare l'aggiornamento dell'applicazione dei diritti massimi germanici ai prodotti americani a partire dal 1° marzo prossimo.

La *Correspondenza nazionale tedesca* dichiara che contrariamente alla voce corsa, secondo la quale, in presenza delle difficoltà che si oppongono alla conclusione di una convenzione commerciale cogli Stati Uniti, la Germania accetterebbe di prolungare per sei mesi il regime provvisorio attuale, la maggioranza del Consiglio federale è d'avviso che una guerra di tariffe aperta con gli Stati Uniti sarebbe una soluzione ben preferibile.

* *
*

Si telegrafa da Pekino all'*Agenzia Reuter*:

« In seguito alla minaccia di disordini in Cina, le potenze che avevano accettato la proposta di Guglielmo II, di ritirare le loro truppe da Pekino, hanno deciso di sospendere ora gli ordini dati. Le truppe estere rimangono dunque a Pekino e la decisione della partenza dipenderà dagli avvenimenti che si svolgeranno

nel prossimo mese. Gli stranieri stabiliti nella Cina settentrionale si oppongono recisamente al progetto di ritirare le truppe; soltanto il Governo tedesco non ha manifestato ancora l'idea di mutare la sua primitiva decisione.

I cinesi hanno attaccato una missione inglese presso Amoy. Un missionario si nascose, gli altri riuscirono a mettersi in salvo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Nei Ministeri. — S. E. il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, on. barone Sidney Sonnino, ha diretto stamane ai prefetti del Regno la seguente circolare:

« Chiamato dalla fiducia di S. M. il Re al Ministero dell'interno, ne assumo oggi la direzione. Confido di avere l'attiva cooperazione della S. V. nella costante osservanza della legge, nel rispetto delle libertà e nella più scrupolosa correttezza in ogni ordine di funzioni amministrative.

« *Sidney Sonnino* ».

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma presieduto dal senatore Cruciani-Alibrandi, sindaco, iersera, dopo approvate alcune proposte, proseguì nella discussione del bilancio. Al capitolo 186 riguardante premî, elargizioni ed altre spese, si aprì una lunga discussione sulla municipalizzazione degli educatori. Dopo soddisfacenti assicurazioni date dall'assessore di San Martino, il Consiglio procedette alla nomina di vari commissari per le Opere pie cittadine. La seduta venne tolta alle 24.

Per il museo storico militare. — La direzione generale delle ferrovie dello Stato, come già accennammo, ha pubblicato le norme pei viaggi a Roma e ritorno, degli invitati alla inaugurazione del Museo dell'ingegneria militare italiana in Castel Sant'Angelo, avvertendo che sarà applicata la tariffa militare.

La facilitazione è limitata a 600 invitati e la tessera sarà strettamente personale.

Il periodo di tempo per la venuta a Roma è dal 5 al 13 corrente; quello pel ritorno dal 13 al 21.

L'inaugurazione del Museo avrà luogo martedì p. v., 13, alle ore 10.45, con intervento di S. M. il Re.

Per il centenario dalla nascita di Garibaldi. — Sotto la presidenza del senatore Cavalli, dei Mille di Marsala, si è riunito iersera, a Roma, il Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dalla nascita di Garibaldi. Venne stabilito di aggregare al Comitato i presidenti delle Società dei Reduci, dei Veterani e dei Reduci garibaldini dei capoluoghi di provincia.

A dare pubblica notizia così della costituzione del Comitato come del significato delle onoranze centenarie, si è stabilita la pubblicazione di un manifesto, per la compilazione del quale fu deliberato di richiedere la cooperazione di Giosuè Carducci.

All'Associazione della Stampa. — La recitazione delle poesie in dialetto romanesco fatta iersera dal brioso *Trilussa* all'Associazione della Stampa, di Roma, ha sorpassato in successo tutte le aspettative che si avevano dall'eletto, intellettuale pubblico accorsovi numerosissimo.

Il poeta arguto, dalla vena finissima che continua, evolvendola, la bella tradizione del Belli e di altri figli della Musa dialettale fu vivamente acclamato e costretto dal pubblico a recitare, oltre quelli in programma, parecchi altri de' suoi componimenti pieni di tanto spirito e di satira tagliente ed elegante.

L'on. Barzilai, quale presidente dell'Associazione, si fece interprete del pubblico plaudente e ringraziò con belle parole il bravo poeta.

Servizio telefonico. — Le comunicazioni telefoniche fra Roma e Torino, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Venezia sono interrotte da stamane.

Marina mercantile. — Da Massaua è partito per Aden e Calcutta il *Barbarigo*, della Società veneziana; da New-York per Genova e Napoli il *Nord-America*, della Veloce. Da Santos ha proseguito per Genova il *Toscana*, della Società Italia. È giunto a New-York il *Lombardia*, della N. G. I., e da Suez ha transitato per Massaua l'*Amerigo Vespucci*, della stessa Società. Il *Venezuela*, della Veloce, è partito da Teneriffa per l'America. Da Rio-Janeiro ha proseguito per Genova il *Florida*, del Lloyd italiano.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ALGESIRAS, 9. — Il Comitato di redazione sta elaborando il progetto di regolamento per le dogane marocchine, il quale sarà presentato alla Conferenza nella seduta di domani.

Si spera di poter aumentare notevolmente coi dazi esistenti i redditi delle dogane mediante tale regolamento, che mira soprattutto ad impedire le frodi e il contrabbando.

LA CANEA, 9. — Il principe Giorgio, alto commissario delle potenze, è giunto stanotte.

PIETROBURGO, 9. — Il governatore imperiale del Caucaso telegrafa da Tiflis che gli abitanti di Ossoughoty hanno giurato fedeltà all'Imperatore. Un distaccamento di truppe è stato inviato da Elisabethpol ed ha liberato la strada da Schoncha a Gerlako e rifornito Schoucha di viveri.

Sembra che si sia ottenuta la conciliazione fra le varie nazionalità che erano in conflitto.

Una colonna di truppe è stata inviata allo stesso scopo nel distretto di Sanghesur.

PARIGI, 9. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto col quale si approva la Convenzione commerciale franco-russa.

Plichon, liberale, constata che la Russia non ha fatta nessuna concessione. Giacchè essa, soggiunge l'oratore, ha ancora bisogno dei nostri capitali, siamo in grado di negoziare. Plichon constata che le tariffe diminuite sono ancora proibitive, e che le altre sono aumentate. Siccome la Convenzione è una questione di affari, può essere discusso senza che l'amicizia per la Russia sia in causa.

Doumergue domanda il rinvio della discussione, dicendo che le nuove tariffe restano proibitive ed impediranno l'aumento delle esportazioni francesi, specialmente dei vini ordinari. Parlando della miseria dei viticultori francesi, l'oratore rimprovera al Governo di aver lasciato passare l'occasione di creare nuovi sbocchi. Avremmo potuto ricordare alla Russia, dice, i servigi che le abbiamo resi. Noi abbiamo presa la sua carta; essa deve prendere le nostre merci.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, risponde: Sarebbe indegno dei negoziatori francesi il dire ai russi che essi ci vendevano la carta. Da che giudicate voi che i negoziatori commisero le omissioni lamentate?

Doumergue risponde: Dai risultati! E prosegue: È perchè abbiamo simpatia per la Russia nostra alleata e perchè crediamo nel suo sviluppo che contiamo sopra un grande sbocco commerciale russo e siamo in diritto di dire alla Russia: prendete il nostro denaro e ricevete i nostri prodotti. Bisogna che la Russia dia prova della sua buona volontà (*Applausi da molti banchi*).

Jaurès, relatore, difende la convenzione dicendo che la Francia ha ottenuto diverse riduzioni sulle tariffe convenzionali. Queste riduzioni sono insufficienti, ma non si poteva fare di più (*Interruzioni*).

L'oratore aggiunge: Non soltanto noi manteniamo le nostre posizioni minacciate, ma otteniamo dei nuovi vantaggi. I russi consumano soprattutto vini di marca; un'abitudine non può essere cambiata da un giorno all'altro. La convenzione ha trovata tanta opposizione in Russia quanta in Francia.

Lauraine parla riassumendo i miglioramenti apportati dalla convenzione ed esprimendo la speranza che si otterrà un miglioramento nel regime delle sete.

Bussy dice: Bisogna votare, malgrado tutto, la convenzione, perchè se essa è respinta, la Russia beneficierà del trattamento della nazione più favorita, mentre per noi vigerebbe la tariffa minima.

Lauraine insiste sul pericolo di respingere la Convenzione.

Il seguito della discussione è rinviata a lunedì.

Meslier, socialista, parlando quindi della rapida soluzione data dal tribunale all'affare La Rochefoucauld, chiede che uguale rapi-

dità si applichi a tutti affinchè il popolo abbia fiducia nell'eguaglianza della giustizia (Applausi).

Il ministro Chaumié si associa alle ultime parole dell'oratore, aggiungendo che vi sono dei processi, la cui lungaggine dipende dagli incartamenti più o meno voluminosi. L'affare La Rochefoucauld era semplicissimo; perciò il termine per andare in appello potè essere brevissimo.

L'incidente è chiuso. La seduta è indi tolta.

ALGECIRAS, 9. — I delegati marocchini hanno ricevuta la risposta del sultano, al quale fu comunicato il regolamento circa la repressione del contrabbando delle armi compilato dalla Conferenza.

Il sultano approva il regolamento eccetto la parte che riguarda la distruzione delle armi da guerra confiscate e domanda che le armi che possono essere utilizzate vengano impiegate per l'armamento delle truppe e quelle inutili vengano rispedite all'estero per essere vendute a profitto del tesoro sceriffiano. I marocchini comunicheranno domani nella seduta della conferenza la risposta del sultano.

PIETROBURGO, 10. — Il comandante in capo della flotta del Mar Nero, ammiraglio Tchukhnin, è stato ferito nel suo gabinetto da una donna sconosciuta, la quale è stata indi uccisa dalla sentinella.

Si ignorano le condizioni dell'ammiraglio Tchukhnin.

PIETROBURGO, 10.— Una bomba è scoppiata iersera in una bettola situata in un sobborgo di Pietroburgo ed ha fatto crollare la casa. Vi sono due morti e 17 feriti.

Dopo l'esplosione della bomba vi è stato un fuoco di fucileria dalla strada di fronte alla bettola. Le truppe e la polizia hanno circondato la località.

Si dice che ultimamente degli individui sconosciuti si riunivano nella bettola e ne uscivano la sera per attaccare i passanti.

BERLINO, 10. — Il *Wolff Bureau* ha da Algesiras il seguente telegramma:

Fino agli ultimi giorni i membri della Conferenza non erano senza fiducia che le loro deliberazioni sarebbero giunte ad un favorevole risultato; ma, a quanto sembra, l'articolo pubblicato da Lanessan nel *Siècle* fece cambiare ai delegati francesi la loro tattica, poichè essi presentarono all'improvviso una domanda tendente a risolvere, innanzi tutto, la questione della polizia.

Ne seguì che la discussione sulla questione della Banca, la quale aveva già preso una piega favorevole, venne interrotta. Sondaggi confidenziali nella questione della polizia fecero presto vedere che la Germania tiene alla soluzione internazionale, mentre la Francia desidera, anche fuori delle regioni limitrofe all'Algeria, istituzioni che le assicurino una preponderanza assoluta per l'esercizio delle funzioni di polizia in tutto il Marocco. Per evitare però l'apparenza di un protettorato effettivo, la Francia consentirebbe che la Spagna esercitasse in alcune regioni funzioni simili di polizia.

Dall'attitudine tenuta finora dai delegati tedeschi si può supporre che essi non accetteranno alcuna proposta che apra la porta alla tunisificazione del Marocco e che legalizzi così le intenzioni di incorporare il Marocco nell'Africa francese, intenzioni che provocarono la protesta della Germania e la convocazione della Conferenza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 9 febbraio 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	742.32.
Umidità relativa a mezzodì	57
Vento a mezzodì	SE.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 8.3
	minimo 1.3
Pioggia in 24 ore	gocce

9 febbraio 1906.

In Europa: pressione massima a 766 sul golfo di Guascogna, minima a 730 sulla Norvegia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 11 mm. in Liguria; temperatura diminuita; poche pioggiarelle sparse e qualche nevicata; alcuni venti forti.

Si è formata una nuova depressione secondaria sul mar ligure con un minimo di 747, massimo a 754 al sud della Sardegna.

Probabilità: venti forti meridionali al sud e Sicilia, settentrionali altrove; cielo nuvoloso con pioggie e qualche nevicata; Adriatico agitato, Mediterraneo molto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 febbraio 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	13 4	5 0
Genova	coperto	mosso	12 8	6 0
Massa Carrara	coperto	agitato	12 0	4 4
Cuneo	1/2 coperto	—	9 0	— 2 8
Torino	1/4 coperto	—	7 4	— 0 2
Alessandria	coperto	—	7 6	— 1 4
Novara	3/4 coperto	—	9 2	— 1 0
Domodossola	coperto	—	13 1	— 3 2
Pavia	nevoso	—	10 9	— 3 6
Milano	coperto	—	9 4	0 6
Sondrio	coperto	—	8 2	— 0 8
Bergamo	coperto	—	7 8	0 3
Brescia	coperto	—	10 6	1 2
Cremona	nevoso	—	8 8	— 0 5
Mantova	3/4 coperto	—	6 4	— 0 8
Verona	coperto	—	9 0	0 9
Belluno	coperto	—	7 3	— 0 9
Udine	coperto	—	9 7	— 0 3
Treviso	coperto	—	9 2	1 0
Venezia	coperto	calmo	8 4	1 2
Padova	coperto	—	8 1	0 7
Rovigo	coperto	—	6 8	0 2
Piacenza	coperto	—	8 8	— 2 1
Parma	coperto	—	9 5	— 0 8
Reggio Emilia	coperto	—	1 2	— 2 0
Modena	coperto	—	8 6	— 1 2
Ferrara	1/2 coperto	—	8 4	— 0 8
Bologna	1/2 coperto	—	7 6	1 2
Ravenna	coperto	—	8 1	— 2 0
Forlì	1/2 coperto	—	9 2	0 4
Pesaro	sereno	legg. mosso	9 9	0 0
Ancona	coperto	mosso	9 2	2 8
Urbino	1/4 coperto	—	3 5	— 0 8
Macerata	1/4 coperto	—	4 9	0 4
Ascoli Piceno	sereno	—	6 0	1 0
Perugia	1/4 coperto	—	5 2	— 1 7
Camerino	1/4 coperto	—	2 0	— 2 0
Lucca	nevoso	—	11 4	1 1
Pisa	—	—	—	—
Livorno	1/2 coperto	calmo	11 5	1 4
Firenze	3/4 coperto	—	10 1	— 1 6
Arezzo	1/2 coperto	—	7 3	— 2 4
Siena	coperto	—	7 7	— 1 4
Grosseto	—	—	—	—
Roma	q. sereno	—	10 4	1 3
Teramo	sereno	—	6 2	— 0 2
Chieti	1/4 coperto	—	5 8	0 0
Aquila	coperto	—	4 3	— 2 0
Agnone	coperto	—	3 0	— 3 8
Foggia	coperto	—	7 9	4 0
Bari	coperto	calmo	10 0	4 0
Lecce	1/2 coperto	—	11 7	4 0
Caserta	coperto	—	10 6	2 9
Napoli	coperto	calmo	8 7	3 9
Benevento	1/4 coperto	—	8 1	1 5
Avellino	coperto	—	5 1	1 0
Caggiano	coperto	—	1 0	— 0 6
Potenza	coperto	—	1 2	— 1 4
Cosenza	1/2 coperto	—	11 8	2 8
Tiriolo	piovoso	—	5 1	— 1 7
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	13 5	8 5
Trapani	coperto	agitato	14 1	8 1
Palermo	1/2 coperto	agitato	13 4	5 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	13 0	8 0
Caltanissetta	sereno	—	7 0	3 0
Messina	3/4 coperto	calmo	13 0	7 4
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	14 4	5 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	12 6	6 3
Cagliari	coperto	mosso	12 9	3 4
Sassari	piovoso	—	11 4	4 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*